



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 353/15/CONS**

### **ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SENIGALLIA PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio dell'8 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015”;*

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 21 maggio 2015 (prot. n. 44728) con cui il sig. Roberto Paradisi, Consigliere comunale e candidato a sindaco di Senigallia, denunciava la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Comune di Senigallia, provincia di Ancona, poiché il candidato al consiglio comunale Gennaro Campanile, attuale assessore del Comune di Senigallia, e il candidato sindaco Maurizio Mangialardi, sindaco uscente del medesimo Comune, avevano svolto in modo continuativo attività di comunicazione e propaganda nell’assolvimento delle proprie funzioni. In particolare, l’esponente segnalava che erano state perseguiti evidenti finalità di propaganda elettorale, con diverse modalità quali l’utilizzo di carta intestata del Comune, spese postali a carico dello stesso per inviti a manifestazioni, articoli di stampa locale che pubblicizzano le attività dell’attuale Sindaco, partecipazione a conferenze stampa;

VISTA la nota del 29 maggio 2015 (prot. n. 47088) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Marche, in riscontro alla richiesta dell’Autorità del 22 maggio precedente (prot. n. 45032), trasmetteva le risultanze istruttorie del procedimento avviato nei confronti del Comune di Senigallia per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, rilevando la sussistenza della violazione segnalata in due casi specifici, nonostante quanto dedotto dal Vice Segretario generale del Comune di Senigallia con nota del 26 maggio 2015. In particolare, nelle controdeduzioni inviate dal Vice Segretario generale del Comune di Senigallia si evidenziava che in nessuno dei casi segnalati nell’espunto si potesse configurare una violazione, in quanto i comunicati stampa oggetto di segnalazione erano nella quasi totalità dei casi non riconducibili ad attività di comunicazione posta in essere dal Comune, ma piuttosto il risultato di una libera valutazione ed interpretazione degli organi di stampa di eventi o iniziative alle quali il Sindaco aveva partecipato nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; si ribadiva che non potevano essere qualificati come comunicazioni quegli inviti istituzionali afferenti a progetti approvati e finanziati da Enti sovraordinati, i quali prevedevano espressamente incontri conclusivi per la *“disseminazione”* dei risultati del progetto da svolgere entro termini assegnati e fissati da tempo; si asseriva peraltro che l’unico episodio che si poteva assimilare a una comunicazione era quello relativo al conferimento al Comune di Senigallia del titolo di Bandiera Blu d’Europa, trattandosi tuttavia di un comunicato redatto nel pieno rispetto



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

delle modalità imposte dalla legge, ossia in forma impersonale e senza alcuna frase virgolettata riferita ad un amministratore. A giudizio del Comitato tra le iniziative segnalate due rientrano a pieno titolo fra le attività di comunicazione istituzionale oggetto di divieto ai sensi dell'art. 9 della legge n. 28/2000 in quanto prive del requisito di impersonalità e indispensabilità richieste dalla norma. Nello specifico, l'invito recapitato a mezzo posta e pubblicato sul sito, a firma del Sindaco e dell'Assessore, rivolto ai genitori dei bambini della città di Senigallia, con il quale si chiedeva di partecipare alla manifestazione conclusiva della campagna educativa-alimentare della Regione Marche *"Mangi bene, cresci sano come un pesce"*, organizzata dall'amministrazione comunale per il giorno 23 maggio alle ore 9,00 in Piazza, e l'invito, sempre recapitato a mezzo posta e pubblicato sul sito, in data 24 maggio u.s. presso l'Auditorium, nuovamente a firma del Sindaco, alla cerimonia di consegna del premio per il lavoro di ricerca e studio sulla prima guerra mondiale a Senigallia, riservato agli alunni della scuola secondaria di primo grado, riportano entrambi il logo del Comune e l'utilizzo dello stemma comunale, costituendo secondo giurisprudenza consolidata dell'Agcom un indizio di illegittimità della comunicazione istituzionale, in quanto effettuata in maniera non neutrale. Peraltro, secondo il Co.re.com. le predette attività non presentano il requisito dell'indispensabilità, infatti le iniziative in questione potevano essere utilmente svolte in un momento successivo alla campagna elettorale e le stesse controdeduzioni non ne richiamano l'indifferibilità. In considerazione di quanto sin qui riportato, il Comitato proponeva pertanto l'adozione di una misura sanzionatoria;

PRESA VISIONE della documentazione allegata alla segnalazione, in particolare gli allegati riguardanti le manifestazioni sopra citate organizzate in data 23 e 24 maggio 2015 che *"non risultano conformi alla normativa"* vigente;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2015;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO che la pubblicizzazione degli eventi finalizzati a presentare la manifestazione conclusiva della campagna educativa-alimentare della Regione Marche, nonché l’invito alla cerimonia di consegna del premio per il lavoro di ricerca e studio sulla prima guerra mondiale a Senigallia, poste in essere dall’Amministrazione comunale ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la loro divulgazione è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative (16 aprile 2015);

CONSIDERATO che la pubblicizzazione degli stessi eventi non presenta i requisiti cui l’art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’indispensabilità della comunicazione ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto le iniziative in questione potevano essere utilmente svolte in un momento successivo alla campagna elettorale; quanto al requisito dell’impersonalità della comunicazione istituzionale, esse riportano il logo dell’ente e sono state altresì pubblicate sul sito istituzionale del Comune;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che le fattispecie segnalate integrino la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Marche;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **ORDINA**

al Comune di Senigallia (AN) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle attività di comunicazioni. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Direzione Contenuti Audiovisivi - Ufficio pluralismo, obblighi di servizio pubblico, pubblicità e tutele – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507550, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Senigallia, al segnalante e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Marche.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 giugno 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani